



Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-01-19 al 05-02-19 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

COMUNE DI TRANI

Commissario ad acta Sentenza Tar Puglia -Bari n. 838/2017

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 22/01/2019

Esecuzione Sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione III, n. 833/2016 del 01/07/2016, relativa al ricorso proposto da Nicola Innino in proprio e quale legale rapp.te dell'omonima Ditta Individuale contro Comune di Trani – Variante puntuale al P.U.G.: Documento Preliminare. Modifiche ed integrazioni.

IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno **DUEMILADICIANOVE**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **GENNAIO** alle ore **13,00**, nella sede municipale del Comune di **TRANI**, l'ing. Vincenzo **GUERRA**, Dirigente del Settore "Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo" della Provincia di Barletta Andria Trani, nominato Commissario ad acta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione III, con Sentenza n. 838/2017 del 20/07/2017 per l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 1° luglio 2016, n. 833, in accoglimento del ricorso n. 365/2017 proposto da Nicola Innino in proprio e quale legale rapp.te dell'omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvio Capano e Michele Cascione, elett.te domiciliato presso quest'ultimo in Bari al viale Pasteur n. 2, contro il Comune di Trani, in persona del sindaco I.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l'Avv. Giovanni Caponio in Bari alla via S. Lioce n. 52, per provvedere, in caso di persistente inadempienza del Comune di Trani nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della sentenza n. 838/2017, all'integrale esecuzione della medesima in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente entro l'ulteriore termine di novanta giorni in relazione all'istanza presentata nel giugno 2014 (seguita da una diffida ad adempiere pervenuta al Comune il 26/05/15), avente ad oggetto il rilascio di un permesso di costruire relativo alla costruzione di un fabbricato per civili abitazioni sito in Via Istria, in esecuzione del mandato conferitogli, giusta successive ordinanze del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 1° marzo 2018, n. 283 e 26 ottobre 2018, n. 1387, con l'assistenza del Dott. Francesco Angelo Lazzaro, Segretario Generale del Comune di Trani, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO che

1.1 con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22/01/2018 si stabiliva, tra l'altro, quanto di seguito riportato:

2. *di approvare per le finalità di cui all'art. 12 (Variazione del P.U.G.), comma 1, della L.R. 27 luglio 2001, n. 20 le considerazioni ivi svolte.*
3. *di assumere procedibile, per le aree identificate catastalmente al foglio n. 25/A del Comune di Trani, particelle catastali n. 1108 e n. 1865, nella parte già destinata nel P.U.G. a Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad), la destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/26 "Zona residenziale di completamento B", disciplinata dall'art. 6.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.G. di Trani, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edilizio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.03, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative:*
 - *Unità operativa minima Um (al fine di rendere la struttura urbana con caratteristiche formali e caratteristiche funzionali accettabili, e consentire conseguentemente l'intervento di completamento) = area del proponente avente titolo al netto delle aree per la formazione di un raccordo fra Via Istria e Corso Manzoni in prosecuzione della Via Vittorio Veneto e di un collegamento fra la strada ad ampliarsi e lo stesso Corso Manzoni, costeggiando la recinzione della Scuola Media E. Baldassarre, il tutto secondo gli allineamenti esistenti, con conseguente realizzazione a scomputo delle urbanizzazioni primarie = Sf;*
 - *Altezza degli edifici: non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell'ambito della zona omogenea B/26;*
 - *Aree per urbanizzazione secondaria, Aus = > 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr) più il 10% dell'area in precedenza tipizzata Bs.ad;*
 - *Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;*
 - *Strumento attuativo: permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del D.P.R. n. 380/01, che fissi in capo del richiedente gli obblighi innanzi puntualizzati.*
4. *di avviare formalmente la procedura di modifica al PUG, procedendo all'approvazione ed al contestuale deposito del presente atto presso la segreteria del Comune, dando comunicazione dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Trani.*
5. *di stabilire che, sulla base del presente atto e delle eventuali osservazioni, la Ditta Innino verrà incaricata di predisporre, a propria cura e spese, la documentazione necessaria all'adozione della variante al P.U.G. nonché all'acquisizione dei prescritti pareri.*

1.2 con la medesima deliberazione si dava atto altresì, che la destinazione urbanistica proposta comportando modificazione del territorio, rispetto all'attuale situazione di fatto dei luoghi interessati, richiedeva la necessità di acquisizione di ulteriori pareri:

- A. *La prospettata attività insediativa è subordinata al parere di compatibilità con la geomorfologia del luogo; statuisce l'art. 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) del D.P.R. 380/2001: "1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione [Norme per le costruzioni in zone sismiche] e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti affini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio." A tale riguardo, si da atto che il suolo di interesse non ricade in ambiti di cui agli articoli da 6 a 10 delle N.T.A. del Piano di Bacino della Puglia, Assetto Idrogeologico.*



- B. *Statuisce l'art. 8 (Verifica di assoggettabilità) della L.r. 14 dicembre 2012, n.44: "Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica..."; il comma 5 dell'art. 3 stabilisce: "L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi sull'ambiente...". L'art. 4, comma d), del R.R. n. 18/2013 prevede che siano sottoposti alla VAS le "modifiche di piani urbanistici comunali che non possono essere considerate minori - ai sensi di quanto disposto all'articolo 5". L'art. 5, comma 1, lett. c), p.to I, annovera fra le modifiche minori ai piani urbanistici comunali, anche le "modifiche ai piani urbanistici comunali che riguardano piccole aree ad uso locale, come definite alla lettera 2.1.e" ovvero nel caso di specie "piccole aree ad uso locale - a condizione che non siano interessate da funzioni urbane o ambientali sovralocali nei termini stabiliti al comma 4.3 <<omissis>> che si estendono su una superficie territoriale inferiore o uguale a 20 ettari";*
- C. *Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, l'art. 96, comma 1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. prevede l'ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica "... per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale"; le relative modalità sono definite dai successivi commi del medesimo art. 96 delle N.T.A.;*

- 1.3 con avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trani dal 22/01/2018 veniva data notizia dell'adozione della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22/01/2018, della possibilità di visionare la suddetta deliberazione ed, eventualmente, presentare osservazioni scritte nel termine massimo di giorni 20 dalla data di avvenuta pubblicazione;
- 1.4 con nota prot. n. 15483 del 21/05/2018, il Segretario Generale del Comune di Trani, faceva pervenire allo scrivente l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso inerente l'adozione della suddetta deliberazione comunicando altresì che in data 24/02/2018 risultava inviata pec dall'Avv. Michele Cascione, avente ad oggetto osservazioni alla deliberazione n.1 del 22/01/2018;
- 1.5 con nota PEC dello scrivente datata 22/05/2018, si inviava la richiesta alla Ditta Innino di predisporre, a propria cura e spese, la documentazione necessaria all'adozione della variante al P.U.G., nei termini di cui al punto 3 del deliberato, nonché all'acquisizione dei prescritti pareri nei termini riportati in premessa della deliberazione al punto 8.1, lett. A), B) e C);
- 1.6 con nota acquisita in atti il 4/07/2018 la Ditta Innino faceva pervenire la documentazione richiesta;
- 1.7 con nota PEC dello scrivente datata 10/12/2018, si convocava apposita riunione per il giorno 19/12/2018 con le parti, nel corso della quale la Ditta Innino comunicava di aver presentato ricorso per l'annullamento parziale della deliberazione n. 1 del 22/01/2018, rappresentando altresì che a termini dell'art. 11 della L.R. n. 20/01 è previsto come forma di pubblicità del deposito la pubblicazione dell'avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale e non già al solo Albo Pretorio come avvenuto per il caso in questione;
- 1.8 in esito alla riunione del 19/12/2018, il cui verbale veniva trasmesso con nota PEC in pari data, si stabiliva di procedere nuovamente alla fase di deposito e pubblicazione della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22/01/2018 e della relativa documentazione tecnico-amministrativa, prevedendo oltre alle forme di pubblicità già contemplate nella medesima deliberazione, anche la pubblicazione su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale;
- 1.9 con nota PEC dello scrivente datata 21/12/2018 si disponeva pertanto il rinnovo della fase di deposito e di pubblicazione ponendo in capo alla Ditta Innino la pubblicazione dell'avviso in



data 28/12/2018 sui quotidiani dalla stessa indicati ("Il Messaggero", "Il nuovo quotidiano di Puglia" ed il "Giornale di Puglia");


- 1.10 con nota prot. n. 2557 del 22/01/2019, il Segretario Generale del Comune di Trani, faceva pervenire allo scrivente l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso inerente l'adozione della suddetta deliberazione comunicando altresì che in data 14/01/2019 risultava inviata pec dall'arch. Francesco Innino, avente ad oggetto osservazioni alla deliberazione n.1 del 22/01/2018, come riportato nella "Relazione sulle controdeduzioni in merito alle osservazioni", allegata sotto la lettera A) al presente atto;

DATO ATTO che:

- 2.1 le suddette osservazioni sono state esaminate valutandone i contenuti al fine di assumere le relative decisioni in termini di accoglimento/non accoglimento delle stesse così come riportate nella predetta "Relazione sulle controdeduzioni in merito alle osservazioni";
- 2.2 sulla base dei contenuti della suddetta "Relazione sulle controdeduzioni in merito alle osservazioni", i termini della precedente deliberazione n. 1 del 22/01/2018 vengono modificati ed integrati come nel seguito riportato:
3. *di assumere procedibile, per le aree identificate catastalmente al foglio n. 25/A del Comune di Trani, particelle catastali n. 1108 e n. 1865, nella parte già destinata nel P.U.G. a Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad), la destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/26 "Zona residenziale di completamento B", disciplinata dall'art. 6.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.G. di Trani, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edilizio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.03, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative:*
- *Unità operativa minima Um (al fine di rendere la struttura urbana con caratteristiche formali e caratteristiche funzionali accettabili, e consentire conseguentemente l'intervento di completamento) = area del proponente avente titolo al lordo delle aree per la formazione di un raccordo fra Via Istria e Corso Manzoni in prosecuzione della Via Vittorio Veneto e di un collegamento fra la strada ad ampliarsi e lo stesso Corso Manzoni, costeggiando la recinzione della Scuola Media E. Baldassarre, il tutto secondo gli allineamenti esistenti, con conseguente cessione gratuita delle aree e realizzazione a scomputo delle relative urbanizzazioni = Sf;*
 - *Altezza degli edifici: non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell'ambito della zona omogenea B/26;*
 - *Aree per urbanizzazione secondaria, Aus = > 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr);*
 - *Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;*
 - *Strumento attuativo: permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del D.P.R. n. 380/01, che fissi in capo del richiedente gli obblighi innanzi puntualizzati.*

DATO ATTO, altresì che:

- 3.1 Per la destinazione urbanistica proposta, pur comportando modificazione del territorio, rispetto all'attuale situazione di fatto dei luoghi interessati, risulta:
- A. La prospettata attività insediativa non è subordinata al parere di compatibilità con la geomorfologia del luogo, non trovando applicazione l'art. 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) del D.P.R. 380/2001, in quanto la variante di cui si discute non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 84 del medesimo D.P.R. n. 380/01 (D.G.R. n. 1309/2010). Pur tuttavia si ritiene indispensabile



che la documentazione a corredo della variante contenga apposita relazione geologica caratterizzante il sito oggetto di variante, anche rispetto all'assenza di ambiti di cui agli articoli da 6 a 10 delle N.T.A. del Piano di Bacino della Puglia, Assetto Idrogeologico;

- B. Statuisce l'art. 8 (Verifica di assoggettabilità) della L.r. 14 dicembre 2012, n.44: "Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica..."; il comma 5 dell'art. 3 stabilisce: "L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi sull'ambiente...". L'art. 5, del R.R. n. 18/2013 recita: "... i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista dall'articolo 8 della legge VAS: (...) c) modifiche minori ai piani urbanistici comunali (...)".

Vale in specie il criterio di esclusione dalla procedura, previsto dall'art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS), comma 7.2, lett. d) (essendo interessata una superficie inferiore a 1 ettaro), sub V del citato R.R. n. 18/2013, non comportando la variante proposta una volumetria superiore a 10.000 mc.

Nondimeno, dovrà darsi corso alla procedura di registrazione disciplinata al comma 7.4 del ridetto art. 7 precedentemente all'adozione della variante in argomento;

- C. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, l'art. 96, comma 1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. prevede l'ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica "... per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale"; le relative modalità sono definite dai successivi commi del medesimo art. 96 delle N.T.A.. Tale procedura è necessaria anche nel caso in cui la variante non interessi né beni né ulteriori contesti paesaggistici (DGR 1514/2015); detta attività provvedi mentale dovrà, comunque compiersi tra il momento dell'adozione e quello dell'approvazione della variante urbanistico de quo, giacché esclusa dalla procedura di VAS per le ragioni esposte al precedente punto B.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

per l'espletamento degli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della sentenza n. 833/2016 dell'1/07/2016, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza - di Bari,

DELIBERA

1. di ritenere la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. di approvare, in forza dell'art. 11 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20 e per le finalità di cui al successivo art. 12, comma 1 la "Relazione sulle controdeduzioni in merito alle osservazioni", allegata sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. di modificare ed integrare per l'effetto la precedente deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22/01/2018 nel senso di confermare la procedibilità, per le aree identificate catastalmente al foglio n. 25/A del Comune di Trani, particelle catastali n. 1108 e n. 1865, nella parte già destinata nel P.U.G. a Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad), la destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/26 "Zona residenziale di completamento B", disciplinata dall'art. 6.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.G. di Trani, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edilizio diretto, con finalità e con indici e

parametri fissati dal predetto art. 6.03, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative:

- Unità operativa minima Um (al fine di rendere la struttura urbana con caratteristiche formali e caratteristiche funzionali accettabili, e consentire conseguentemente l'intervento di completamento) = area del proponente avente titolo al lordo delle aree per la formazione di un raccordo fra Via Istria e Corso Manzoni in prosecuzione della Via Vittorio Veneto e di un collegamento fra la strada ad ampliarsi e lo stesso Corso Manzoni, costeggiando la recinzione della Scuola Media E. Baldassarre, il tutto secondo gli allineamenti esistenti, con conseguente cessione gratuita delle aree e realizzazione a scomputo delle relative urbanizzazioni = Sf;
 - Altezza degli edifici: non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell'ambito della zona omogenea B/26;
 - Aree per urbanizzazione secondaria, Aus => 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr);
 - Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;
 - Strumento attuativo: permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del D.P.R. n. 380/01, che fissi in capo del richiedente gli obblighi innanzi puntualizzati.
4. di stabilire che, sulla base del presente atto, la Ditta Innino verrà incaricata di predisporre, a propria cura e spese, fatta salva per queste ultime ogni diversa determinazione del T.A.R. Puglia – Bari, la documentazione necessaria all'adozione della variante al P.U.G. e quant'altro necessario:
- all'effettuazione della procedura di registrazione disciplinata al comma 7.4 del ridetto art. 7 del R.R. n. 18/2013;
 - all'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96, comma 1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.
5. di disporre inoltre perché, la presente deliberazione immediatamente esecutiva sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio on line del Comune.
6. di disporre, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La seduta termina alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro



IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Vincenzo Guerra



Relazione sulle determinazioni in merito alle osservazioni pervenute

h



1	Proponente Sig. FRANCESCO INNINO	n./data protocollo 0001486/15.01.2019
Sintesi Osservazione Si chiede che l'Unità operativa minima Um coincida con l'area del proponente avente titolo; ciò in quanto le strade da formare con la prevista cessione delle aree, su cui la ditta comunque conviene, non sono strade di P.R.G. e quindi contengono necessariamente una suscettività edificatoria che alla luce della deliberazione assunta non può che coincidere con quella della zona B	Controdeduzione Si accoglie l'osservazione, fermo restando l'assenso espresso alla cessione gratuita delle aree di cui si discute.	
Sintesi Osservazione Si chiede che venga eliminata la cessione del 10% della St prevista dall'art. 6.04.2.1 delle N.T.A., in quanto per effetto della ritipizzazione adottata trova applicazione il solo D.M. 1444/68. Peraltro le aree a cedere andranno ad aggiungersi anche a quelle già cedute per la costruzione della palestra della Scuola Media Baldassare.	Controdeduzione Si accoglie l'osservazione, anche in considerazione del fatto che l'entità di cui si discute rimane assolutamente indifferente rispetto ai contenuti del PUG riferiti al cosiddetto "fabbisogno pregresso" (Vedi Tavola 5tris - verifica dimensionamento delle aree per servizi esistenti), che con il venir meno della superficie integrativa prevista dall'art. 6.04.2.1 delle N.T.A., pari ad appena 146,5 mq lascerebbe praticamente inalterato lo standard di 19,08 mq/ab ((1.023.347 mq - 146,5 mq) / 53.610 ab).	
Sintesi Osservazione In relazione alle premesse di cui alla delibera commissariale, si chiede che si tenga conto dell'art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS) del R.R. n. 18/2013, in particolar modo di quanto stabilito dal comma 2, lett. d), trattandosi di intervento che non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 mc.	Controdeduzione Si accoglie l'osservazione, escludendo l'intervento dalle procedure di VAS in forza dell'art. 7, comma 2, lett. d) del R.R. n. 18/2013, mediante l'espletamento della procedura di registrazione di cui al comma 4 del medesimo art. 7 del ridetto regolamento, fermo restando che per l'intervento in questione dovrà trovare applicazione quanto stabilito dalla L.R. 13/2008 recante "Norme per l'abitare sostenibile".	
Sintesi Osservazione In relazione alle premesse di cui alla delibera commissariale, si chiede di escludere la prospettata attività insediativa dall'acquisizione del parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001, in	Controdeduzione Si accoglie l'osservazione, escludendo per l'intervento l'acquisizione del parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001. Pur tuttavia si ritiene indispensabile che la	

<p>quanto la variante di cui si discute non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 89 del medesimo D.P.R. n. 380/01 (D.G.R. n. 1309/2010).</p>	<p>documentazione a corredo della variante contenga apposita relazione geologica caratterizzante il sito oggetto di variante, anche rispetto all'assenza di ambiti di cui agli articoli da 6 a 10 delle N.T.A. del Piano di Bacino della Puglia, Assetto Idrogeologico.</p>
<p>Sintesi Osservazione</p> <p>In relazione alle premesse di cui alla delibera commissariale, si chiede di escludere la prospettata attività insediativa dall'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96, comma 1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R., in quanto la variante di cui si discute non interessa ne beni paesaggistici ne ulteriori contesti paesaggistici.</p>	<p>Controdeduzione</p> <p>Si respinge l'osservazione in quanto la procedura di cui all'art. 96, comma 1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. è necessaria anche nel caso in cui non vengano interessati ne beni ne ulteriori contesti paesaggistici (DGR 1514/2015).</p>

L'osservazione è parzialmente accolta, specificando che per quanto non espressamente trattato nella presente relazione e riferito alla istanza presentata nel giugno 2014, seguita da una diffida ad adempiere pervenuta al Comune il 26/05/15, oggetto della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 1° luglio 2016, n. 833, le prescrizioni speciali integrative di cui alla deliberazione commissario ad acta n. 1 del 22/01/2018 si intendono completate dai *"limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi"* definiti dal D.M. 1444/68.